



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

PROVINCIA DI MESSINA
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
PIAZZA MUNICIPIO N. 1

Tel. 0942 756947 - Fax 0942 480346 - P. IVA: 00347890832

E-mail: poliziamunicipale@comune.santalessiosiculo.me.it - pmsantalessios@alice.it

Pec: vigill.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

ORDINANZA N. 15

del 04/06/2021

Oggetto : Prevenzione incendi anno 2021

IL SINDACO

Premesso che la stagione estiva, a causa delle alte temperature comporta un alto rischio d'incendi nei terreni incolti e/o abbandonati, con conseguente pericolo per l'incolumità pubblica e danno alle cose e all'ambiente;

Considerato che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno dell'area urbana, comporta un proliferare di vegetazione e di sterpaglie che, con le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di incendio;

Visto il D.Leg.vo 02 Gennaio 2018 n. 1 (Codice della Protezione Civile);

Visto il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n° 773;

Vista la Legge 21/11/2000 n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Vista la Legge Regionale del 06/04/1996 n. 16, "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela delle vegetazione";

Vista la Legge Regionale del 31/08/1998 n. 14 " Norme in materia di Protezione Civile "

Visto l'art. 50 del il D. Leg.vo n° 267 del 18/08/2000 che demanda ai Sindaci l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visto il titolo III del D.Leg.vo n° 139 dell' 08/03/2006 in materia di prevenzione incendi;

Visto l'art 255 del D. Leg.vo 03/04/2006 n° 152 "Norme in materia ambientale";

Vista la L.R. del 14/04/2006 n° 14 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione";

Visto il D.Leg.vo 3 Dicembre 2010, n. 205 che modifica il D. Leg.vo 3 Aprile 2006, n. 152, riordinando la materia ambientale con il principale compito di tutelare l'ambiente e la salute pubblica;

Vista la Circolare del 14 Gennaio 2008 emessa da Presidente della Regione Siciliana e pubblicata sulla GURS n° 10 del 29/02/2008 "Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/ 2007 - Attività di prevenzione incendi - Pianificazione comunale speditiva di emergenza per il rischio incendi d'interfaccia e rischio idrogeologico ed idraulico - Pianificazione provinciale";

Visto il piano di protezione civile aggiornato di questo Comune approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 25/07/2018;

Visto l'art. 29 del D.leg.vo 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli art. 423,423 bis,424,425,449 e 650 del Codice Penale.

Vista la Legge 24 Novembre 1991 n. 689;

ORDINA

Art. 1

Dal 15 Giugno 2021 fino al 15 Ottobre, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali, Provinciali e Statali ricadenti sul territorio comunale è vietato:

- di accendere fuochi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi;
- fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie, etc. ;

- bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti.

Art. 2

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree di pertinenza, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolare modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere pericolo di incendio mantenendo, soprattutto per l'intero periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

I predetti interventi di pulizia dovranno essere effettuati entro e non oltre il 15 Giugno .

Art.3

In caso di inosservanza da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi di provvedere alla costante pulizia dei terreni e dei campi, specie di quelli incolti e adiacenti le reti viarie di trasporto, che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, provvedere d'ufficio, realizzando la pulizia dei terreni e/o dei campi incolti e abbandonati, addebitandone i relativi oneri economici a carico dei proprietari dei fondi.

Inoltre i soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni che, a seguito d'incendi, si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza.

Art. 4

La sterpaglia, gli sfalci, le potature e la vegetazione secca in genere presenti in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, in tutte le aree libere all'interno e/o all'esterno dei centri urbani, dovranno essere completamente eliminati e/o smaltiti. Resta inteso che lo smaltimento in loco è assolutamente vietato nelle aree urbane.

Art.5

Sanzioni

Fermo restando quanto previsto dagli art. 423, 423 bis, 424, 425, 449 e 650 del Codice Penale i trasgressori del presente provvedimento saranno puniti con le seguenti sanzioni amministrative:

- 1) Nel caso di mancata pulizia e/o scerbamento di aree incolte prospicienti fronti stradali di pubblico transito sarà applicata la sanzione prevista dall'art.29 del D. Leg.vo n° 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni da € 173,00 a 694,00. Se il pagamento viene effettuato entro 5 gg si ha la riduzione del 30% pari a € 121,10;
- 2) Nel caso di mancata pulizia e/o scerbamento di aree incolte in genere e/o di incurato accumulo delle relative sterpaglie, sarà applicata una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art.7 bis del D.Leg.vo 18 Agosto 2000, n. 267, secondo le modalità previste dalla legge 689/1991;
- 3) Qualora la mancata pulizia dell'area generi o favorisca il propagarsi di un incendio, oltre alla sanzione prevista al comma 2, sarà applicata la sanzione penale (ai sensi degli artt 423, 423 bis e 449 del C.P.) o la sanzione amministrativa da € 51,00 a € 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato (ai sensi dell'art. 40 comma 3 legge regionale 6 aprile 1996, n.16.
- 4) Nel caso di procurato incendio, a seguito di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò dello stesso, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21.11.2000. (Legge quadro in materia di incendi boschivi)

AVVERTE

che nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'articolo 10 della legge n.353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi) .Nello specifico in tali zone :

a)per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso;

b)per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;

c)per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche;

Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco è inoltre vietato per 10 anni il pascolo e la caccia.

I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti impostazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all'articolo 10 della legge 353/2000.

INVITA

I cittadini di prestare la propria collaborazione in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche e, a chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica, a darne comunicazione immediata ai seguenti Enti competenti :

- **Corpo Forestale numero chiamate d'emergenza 1515.**
- **Comando Corpo Forestale sez distaccata di Savoca tel . 0942 761080.**
- **Vigili del Fuoco numero chiamate d'emergenza 115.**
- **Polizia Municipale di S.Alessio Siculo nonché Ufficio di Protezione Civile tel. 0942 756947.**
- **Polizia di Stato tel. 113.**
- **Carabinieri tel. 112.**

Il Comando Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza

DISPONE

- 1) La pubblicazione del presente atto all'albo pretorio one-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
- 2) La trasmissione del presente provvedimento alla Prefettura di Messina, alla Protezione Civile di Palermo ,al Comando Forestale della Regione Siciliana , all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, al Comando Corpo Forestale distaccamento di Savoca, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina, al Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Letojanni, alla Città Metropolitana di Messina, alla locale Stazione dei Carabinieri, al Comando Polizia Municipale e all'Ufficio Tecnico di questo Comune.

Dalla Residenza Municipale li 04/06/2021



IL SINDACO

(Dott. Nunzio Giovanni Foti)